PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI

Art. 2

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede agli adempimenti indicati nel terzo comma dell'art. 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Versione in vigore dal 29 novembre 1981, non più in vigore dal 28 gennaio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-gestioni-commissariali-di-taluni-enti-pubblici-soppressi/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it